

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI JESI

PROVINCIA DI ANCONA

REPERTORIO N.

OGGETTO: CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA.

L'anno addì del mese di

.....

nella sede del Comune di Jesi posta in di Piazza Indipendenza 1 avanti e con l'opera di menella mia qualità di Segretario Generale domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale sita in Jesi (AN), Piazza Indipendenza n. 1, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. approvato con Decreto Lg.vo n. 267/2000, sono comparsi e si sono costituiti:

A) Dott. nato a il domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale sita in Jesi, Piazza Indipendenza 1, il quale interviene al presente atto ed agisce esclusivamente in nome e per conto del **COMUNE DI JESI** – Cod.Fisc. 00 135 880 425 - nella sua qualità di Dirigentein forza di decreto sindacale n.del ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. e dell'art. 57 del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della Determinazione dirigenziale n.del.....;

B) Sig. nato a il

domiciliato per la carica presso la Ditta che rappresenta, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di di Amministrazione e quindi, in forza dei patti sociali, legale rappresentante della **ditta** con sede legale in Codice Fiscale n. e Numero, componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo

Premesso

CHE omissis;

CHE omissis

CHE con Determinazione del Dirigente n. del la concessione dei servizi in questione sono stati aggiudicati in via definitiva, fatta salva la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, alla Ditta che ha offerto

CHE è stato acquisito agli atti d'ufficio il Durc in data attestante la regolarità contributiva del suddetto concessionario;

CHE con riferimento al valore stimato del contratto si è reso necessario acquisire la prescritta informazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, come integrato e modificato dal D. Lgs. 13.10.2014 n.153;

CHE, in datacon nota prot. n..... la Prefettura di ha comunicato che non risultano sussistere, a tale data, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

oppure

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D. Lgs 159/2011 l'Ente

concessionario in dataha richiesto la documentazione antimafia di cui all'art. 84 comma 3 del predetto Decreto e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, essendo decorso il termine ivi indicato, si può procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia sotto la condizione risolutiva ivi prevista;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale e volendosi ora, pertanto, stipulare regolare contratto, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli atti in essa indicati, noti alle parti, si devono intendere come integralmente trascritti nel testo del presente atto.

Art. 2 – Il Comune di Jesi, come sopra rappresentato, affida alla ditta che, a mezzo del suo rappresentante, accetta, la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera.

Art. 3 – L'esecuzione della concessione oggetto del presente contratto viene realizzata in conformità alle disposizioni del Capitolato d' Oneri **allegato al presente sotto la lettera "A"**.

La concessione, inoltre, dovrà essere realizzata in conformità dell'offerta tecnica / economica presentata in sede di gara che, sebbene non allegata ma depositata agli atti del RUP, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 4 – Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione

complessiva, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo del Concessionario di garantire al Comune di Jesi un minimo di provento, quantificato nella misura non inferiore ad € 1.100.000,00 annui, al netto dell'aggio offerto dal concessionario in sede di gara pari a

Il valore presunto dell'affidamento è pari ad €

Art. 5 - La durata della concessione è stabilita in mesi 12 (dodici), decorrenti dal 1° luglio 2016. L'Amministrazione Comunale, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, con atto espresso, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, per un periodo ulteriore di 12 (dodici) mesi, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata. Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che dovrà pervenire al contraente con preavviso di almeno un mese. L'eventuale rinnovo dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale.

Alle prescritte scadenze il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.

La Ditta affidataria si impegna, alla scadenza del contratto e nel rispetto delle disposizioni vigenti, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio e su richiesta della Stazione appaltante, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

Nel caso in cui dal 1° gennaio 2016 o, comunque, nel periodo di affidamento, in sostituzione dell'I.C.P., dei D.P.A. e della T.O.S.A.P.,

fosse confermata l'introduzione dell'Imposta Municipale Secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, ovvero istituito un altro tipo di entrata, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa a riguardo, al fine di procedere ad una nuova gara per la gestione della nuova entrata; qualora invece il Comune decida per la prosecuzione della concessione, anche temporanea, saranno apportati, se necessario, gli opportuni correttivi al contratto, sulla base di quanto previsto dall' articolo 15 del Capitolato d'Oneri.

La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti.

Art. 6 – A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi, derivanti dal conferimento della concessione, la concessionaria del servizio ha costituito cauzione definitiva ai sensi e per le finalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 pari al del valore presunto del presente contratto, mediante polizza rilasciata.....

La cauzione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta il Comune proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni. In caso di rinnovo o proroga

della concessione, la scadenza della cauzione dovrà essere corrispondentemente prorogata fino al nuovo termine della gestione in concessione.

La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Essa garantisce anche il versamento di eventuali somme dovute per penalità, risarcimenti e sanzioni.

La cauzione, valida per tutta la durata del contratto, resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 322 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 7 - Il Concessionario tiene completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

Il Concessionario pertanto con Polizza rilasciata daha costituito, ai sensi e con le prescrizioni dell'art. 11 del Capitolato d'Oneri, una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi con massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad € 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecentomila/00). La polizza garantisce anche i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniale connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La copertura

assicurativa garantisce inoltre le responsabilità proprie, dirette ed indirette, del Comune di Jesi per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune di Jesi dovrà infine essere ricompreso nel novero dei “terzi”, per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

Il concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

Art. 8 – Come si evince dall' art. 17 del Capitolato d'Oneri in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di € 100,00 (eurocento//00) ad un massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila//00), secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

Per le successive fattispecie si individuano le penali che seguono:

- manifesti non affissi: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della mancata esposizione, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai committenti e con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;
- affissioni protrate oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a

calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;

- affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data del riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;

- affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 25,00 (venticinque//00) per ogni manifesto;

- ritardi nei versamenti (salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 9, comma 1-*bis*): sugli importi non versati a carico del Concessionario è applicata l'indennità di mora, pari al tasso d'interesse legale vigente maggiorato di due punti, oltre ad una maggiorazione di dieci punti se il ritardo supera i 30 giorni;

- mancata consegna, da parte del Concessionario, delle password di accesso ai conti correnti previsti dall'articolo 9, entro trenta giorni dalla stipula del contratto od entro sette giorni dalla data di modifica della password (salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 9, comma 1-*bis*): € 500,00 (cinquecento//00) per ogni giorno di ritardo.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dall'Amministrazione, nei limiti di cui al precedente comma 1.

In caso di inattività, il Comune, qualora esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiederà al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri a carattere generale.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta concessionaria avrà la

facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

Se la Concessionaria non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere della stazione appaltante, non risultassero valide, quest'ultima irrogherà, con atto motivato, le penalità di cui sopra, fatte salve le ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal presente capitolato.

L'ammontare della penalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r oppure mediante posta elettronica certificata ovvero con altra forma equivalente.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di attivare altre forme di tutela.

Art. 9 – Con riferimento all'art. 19 del Capitolato d'Oneri, la decadenza del Concessionario, con conseguente risoluzione del contratto, può essere pronunciata con atto dirigenziale - oltre che in tutti i casi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente (tra cui il D.M. n. 289/2000 e s.m.i.) - anche in caso di:

- sospensione o abbandono dal servizio per oltre 48 ore, per qualsiasi causa esclusa la forza maggiore;
- apertura di procedure fallimentari a carico del Concessionario, fatte salve quelle che non pregiudicano, ai sensi della vigente normativa, la partecipazione alle procedure di affidamento;
- mancato versamento delle somme dovute ovvero versamento con ritardo superiore a giorni 30 (trenta), salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 9, comma 1-*bis*;

- mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al precedente articolo 9 ovvero presentazione con ritardo superiore a giorni 30 (trenta);
- inadempienza degli obblighi di cui al precedente art. 16 (reiterato rifiuto a sottoporsi ai controlli o a fornire le informazioni richieste ovvero a fornirle con ingiustificato ritardo);
- grave inadempimento alle obbligazioni assunte.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.

I danni arrecati al Comune a seguito della risoluzione della concessione saranno addebitati a valere sulla cauzione definitiva, fatto salvo il maggior risarcimento eventualmente dovuto.

In caso di decadenza nel corso della concessione, l'Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare la gestione del servizio di concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, che dovrà svolgere il servizio alle medesime condizioni.

Art. 10- Sono vietate la sub-concessione e la cessione del contratto, a pena di decadenza dall'affidamento.

Art. 11 - Nell'esecuzione della concessione di servizi oggetto del presente contratto il concessionario dichiara di applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Le parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni dell' art. 12 del Capitolato d'Oneri già Allegato "A" al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 12 – Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del concedente Comune di Jesi.

Art. 13 – Il Concessionario, con il presente contratto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine, il Concedente indica i codici relativi al presente affidamento: CIG: e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 14 – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 9/bis della Legge 13/08/2010 n. 136, e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, per le transazioni conseguenti l’esecuzione dello stesso, del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 15 - Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso alle transazioni ed agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei Contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 dello stesso Codice. Qualora la controversia debba essere definita in sede giudiziaria, sarà devoluta al competente Giudice Ordinario.

Art. 16 - A tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in

Art. 17 - Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 l’Impresa viene informata che il Comune tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per assolvere gli obblighi di legge.

Art. 18– I collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello dei dipendenti del Comune di Jesi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30.01.2014 della quale viene consegnata copia al cConcessionario. La violazione dei suddetti obblighi

comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 19- Il Concessionario si impegna all'osservanza dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e pertanto i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza. E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video e quanto contenuto nella presente escluse le firme dandone lettura alle parti le quali, ritenutolo conforme alle loro volontà lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente agli allegati, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione

Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M.
22.02.2013.

In presenza delle parti io, Segretario ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Comune di Jesi

Concessionario

IL SEGRETARIO ROGANTE:

Dott.ssa Maria Immacolata Orlando (F.to digitalmente)